

Comune di Cureggio (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2020: controdeduzioni alle osservazioni e approvazione variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

CONSIDERATO CHE ricorrono le condizioni perché la variante di cui trattasi assuma caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificato con le Leggi Regionali 25/03/2013, n.3, 12/08/2013, n.17 e 11/03/2015, n.3, in quanto:

a) non viene modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non viene ridotta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla LR 56/77;

d) non viene aumentata la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;

e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non viene modificata la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

RICHIAMATI i prospetti numerici previsti dal comma 7, dell'art.17 della LR 56/77 e riportati nella DCC n. 1 del 06.05.2020 di adozione della presente variante di PRGC

CONSIDERATO che la presente Variante Parziale n.8 al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano di

Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. n. 447/95, DPCM 14/11/1997, LR 52/2000, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2005.

CONSIDERATO che le nuove aree edificabili sono servite dalle opere di urbanizzazione primaria (acquedotto, fognatura, rete elettrica, rete gas), così come indicato nel fascicolo tecnico illustrativo.

ATTESO pertanto potersi procedere all'approvazione definitiva della variante parziale n. 8 al PRGC così come risultante dall'accoglimento delle osservazioni e recepimento dei rilievi della Provincia di Novara;

VISTA La L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 29/02/2016 n. 25-2977;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal responsabile del servizio urbanistica ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai sette Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale, la "Variante parziale n.8" al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dagli elaborati di progetto redatti dall'architetto Carta Giulio, la relativa relazione geologico-tecnica redatta dal geol. Epifani Fulvio e verifica di compatibilità acustica redatta dal Dott. Roletti Stefano, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Fascicolo tecnico illustrativo del progetto definitivo
 - Tabelle normative del PRGC aggiornate
 - NTA
 - Tavola 2 a
 - Tavola 2b
 - Tavola 2c
 - Tavola 2d
 - Tavola 3
 - Verifica di compatibilità acustica
 - Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. AGGIORNATO
 - Relazione geologica

- 2) **DI DARE ATTO** che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificato con le Leggi Regionali 25/03/2013, n.3, 12/08/2013, n.17 e 11/03/2015,n.3, in quanto, come da prospetto numerico previsto dal comma 7, dell'art.17 della LR 56/77 riportato in premessa:
 - a) non viene modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non viene ridotta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla LR 56/77;

- d) non viene aumentata la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;
 - e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non viene modificata la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente
 - h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- 3) **DI DARE ATTO** che, come risulta dal prospetto numerico previsto dal comma 7, dell'art.17 della LR 56/77 e riportato in premessa, la capacità insediativa residenziale ed i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) ed f) risultano invariati.
- 4) **DI DARE ATTO** che per la variante in approvazione è stata espletata la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, per la quale la giunta comunale in data 13.02.2020 con DGC n.15/2020 ne ha determinato l'esclusione e che le relative indicazioni determinate dall'organo tecnico sono state recepite negli elaborati progettuali.
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente variante per i suoi contenuti risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2005 e come indicato nella relazione di verifica di compatibilità acustica sulla congruità delle nuove proposte urbanistiche alla zonizzazione acustica del territorio comunale redatto dal Dott. Roletti Stefano;
- 6) **DI DARE ATTO** inoltre che la variante parziale in oggetto diventa efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77;
- 7) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della l.R. 56/77, la presente deliberazione unitamente agli elaborati tecnici sarà trasmessa alla provincia di Novara, alla Regione Piemonte.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

CON voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai dieci consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).